

inclusi in apposite graduatorie per titoli, aggiornate periodicamente. Ciò comporta la non piena applicazione del principio della concorsualità.

Non risulta adottata nel 2010 da parte dell'esecutivo alcuna delibera di programma del fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge provinciale n. 16/1995, che prevedeva una programmazione triennale del relativo fabbisogno. Mancano conseguentemente, come già segnalato nella precedente relazione, riscontri sul rispetto della normativa che disciplina le pari opportunità, le situazioni dei disabili, le collaborazioni coordinate e continuative e gli incarichi di ricerca e consulenza. Desta perplessità, in un'ottica di efficace programmazione delle pubbliche risorse, l'avvenuta abrogazione del citato obbligo, disposta a decorrere dal 2011, dall'art. 31, comma 1 lettera d) della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15. Ne deriva che in futuro la programmazione del fabbisogno avverrà solo in via annuale con la delibera di approvazione del contingente dei posti¹⁷².

Nell'ambito del concorso alla manovra di finanza pubblica del Paese, la legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15 ha quantificato (art. 12, comma 5) la dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia in 18.515,00 presenze a tempo pieno (tenuto conto anche degli aumenti di personale disposti dal terzo e dal quarto comma del citato articolo), prevedendo, altresì, una riduzione della dotazione organica complessiva del personale stipendiato nel prossimo quinquennio in misura non inferiore a 555 unità a tempo pieno¹⁷³.

Con la deliberazione n. 685 del 21 aprile 2011 il predetto contingente complessivo è stato suddiviso tra i ruoli del personale provinciale (amministrazione provinciale; scuole a carattere statale; contingente speciale per i centri linguistici)¹⁷⁴.

Durante il 2010 sono state assunte 98 unità di personale (oltre a 510 assunzioni a tempo determinato), mediante 20 concorsi pubblici (497 candidati) e 15 reclutamenti con procedure selettive semplificate.

Riguardo al contenimento della spesa del personale previsto da leggi dello Stato (art. 1, comma 557, della legge 296/2006; art. 76, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133), la Provincia ha evidenziato come tali disposizioni non si riferiscano alle autonomie speciali, che perseguono il medesimo obiettivo attraverso accordi conclusi in applicazione del patto di stabilità provinciale¹⁷⁵.

¹⁷² Al 21 dicembre 2009 il contingente era pari a 18.498,00 unità a tempo pieno (delibera dell'esecutivo n. 3186/209). Cfr. Nota dell'Amministrazione provinciale prot. 13.11.68 del 31 gennaio 2011.

¹⁷³ Nota dell'Amministrazione provinciale prot. 13.11.68 del 31 gennaio 2011. Risulta in vigore altresì l'art. 9.3 della legge provinciale n. 4/2007 che prevede un ridimensionamento della dotazione di 30 unità a tempo pieno a decorrere dall'1 settembre 2011.

¹⁷⁴ La delibera non dà conto, invece, come suggerito dalla Sezione di controllo di Bolzano (cfr. rilievo n. 2 del 2 marzo 2011, sul d.P.P. 15 febbraio 2011, n. 10), del limite massimo dei posti entro il quale è consentito conferire incarichi al personale esterno.

E' stata mantenuta anche la disciplina di cui alla deliberazione n. 95/2006 concernente la possibilità di ripartire i posti nell'ambito del ruolo generale entro limiti determinati tra le ripartizioni, prassi che *"...ha dato dei risultati positivi e che consente all'amministrazione di reagire tempestivamente alle cambiate esigenze"*.

¹⁷⁵ La Provincia ha osservato, nelle note del 27 marzo 2009 e del 25 marzo 2010, che tale impostazione appare coerente con l'autonomia organizzativa (garantita da disposizioni statutarie e dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione) e con quella finanziaria, limitabile dallo Stato attraverso disposizioni di principio (art. 117, terzo comma, della Costituzione). Per quanto concerne in particolare i limiti retributivi l'Ente ha in passato richiamato anche la legge provinciale n. 16/95, istitutiva dell'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva, che all'art. 9 prevede come i limiti per la contrattazione collettiva debbano essere determinati per ciascun anno del bilancio pluriennale, con apposita norma della legge finanziaria annuale e che in sede di contrattazione non possono essere assunti impegni comportanti spese che eccedono tali limiti.

A tale riguardo va fatto presente il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sent. n. 159/2008), secondo il quale *"...dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell'ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che ne derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui*

Le successive norme di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 sono state oggetto di impugnazione alla Corte costituzionale¹⁷⁶.

Con la legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15 (legge finanziaria 2011) sono stati recepiti i principi, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e finanziaria, con apposite misure di contenimento¹⁷⁷.

A fronte dell'incremento della consistenza organica del personale stipendiato, si registra una riduzione dell'incidenza percentuale della spesa del personale (impegni) rispetto al totale delle spese correnti¹⁷⁸:

Evoluzione della spesa per il personale (euro) Tabella n. 40

ANNO	Consistenza organica	Gestione risorse umane (u.p.base 02100)		% spesa corrente (titolo I)		% spesa complessiva (titoli I, II, III)		% entrata corrente (titoli I, II, III)	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Accertamenti	Riscossioni
2008	18.329,50	496.863.485,51	480.851.890,50	15,35	18,23	10,86	15,30	11,00	15,35
2009	18.498,00	518.971.849,83	492.206.852,81	15,04	16,96	10,65	14,40	11,11	15,16
2010	18.515,00	530.274.436,71	500.213.115,85	14,97	17,65	11,11	15,13	11,35	15,89

Fonte: rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano – dati di competenza

Risultano corrisposti compensi accessori (previsti dal vigente contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per lo svolgimento di attività di progettazione, direzione lavori e collaudi) a talune categorie di dipendenti:

Compensi accessori corrisposti al personale (euro) Tabella n. 41

Categoria di personale	Anno 2009 (liquidato)	N. dip. incaricati	Anno 2010 (liquidato)	N. dip. Incaricati
Attività di relatori a corsi, ecc.	889.020,00	729	952.828,00	772
Indennità libero professionali	1.664.280,00	233	1.645.139,00	228
Indennità per membri dei nuclei di controllo delle scuole e per cariche in enti provinciali	190.250,00	93	308.697,00	112
Gettoni di presenza per membri dei nuclei di controllo delle scuole e per cariche in enti provinciali	11.705,00	42	29.246,00	55
Dipendenti esperti di commissioni edilizie	25.859,00	6	32.629,00	8
Totale	2.781.114,00	1.103	2.968.540,00	1.175

Fonte: Ripartizione personale della Provincia autonoma di Bolzano

possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché, della stessa autonomia di spesa loro spettante (fra le molte, si vedano le sentenze n. 169 e n. 162 del 2007; n. 353 e n. 36 del 2004)...". Con la successiva sentenza n. 297/2009 è stato altresì osservato che "...le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel sensi di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 289 e 120 del 2008...)..." Infine, in materia di disciplina del rapporto di lavoro pubblico è stato evidenziato che limiti di diritto privato nell'ambito del rapporto privatizzato si fondano sull'esigenza connessa al principio costituzionale di uguaglianza al fine di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati, e come tali, si impongono anche alle regioni a statuto speciale (sentenza n. 95/2007).

¹⁷⁶ Ricorso n. 99/2010 nel quale la Provincia ha evidenziato, fra l'altro, che trattasi di disposizioni che presentano caratteri estremamente dettagliati e puntuali e pertanto lesivi dell'autonomia finanziaria (l'udienza è fissata al 7-8 giugno 2011).

¹⁷⁷ Riduzione del 3 % in cinque anni della dotazione organica; blocco della contrattazione collettiva per il quadriennio 2010/2013; misure di razionalizzazione.

¹⁷⁸ La riduzione dell'incidenza percentuale della spesa rispetto al complesso delle spese correnti è considerato ambito prioritario di intervento delle autonomie regionali ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), unitamente alla razionalizzazione delle strutture e al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

L'Amministrazione non ritiene che gli incarichi autorizzati e conferiti ai propri dipendenti, con indicazione dei relativi compensi, siano compresi tra quelli oggetto di comunicazione annuale al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001. La competente ripartizione aveva motivato in passato¹⁷⁹ che gli stessi, a differenza di quanto previsto nel restante territorio nazionale, rientrano fra gli obblighi di servizio e che i relativi emolumenti sono regolati dal contratto collettivo di comparto¹⁸⁰.

Si sottolinea, invece, che le comunicazioni in parola comprendono espressamente anche gli *“..incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio”* e che l'obbligo di comunicare dati alle Autorità statali è stato ricondotto dalla Corte costituzionale (sent. n. 417/2005) ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e a quelli di coordinamento informativo. L'omissione dei suddetti adempimenti, ai sensi del comma 15 del citato articolo 53, determina l'impossibilità di conferire nuovi incarichi e l'applicazione di una sanzione amministrativa, previo accertamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel 2009 erano state riviste le indennità di carica dei dipendenti provinciali per mandati in enti e in società controllate (deliberazione n. 2979 del 14 dicembre 2009), prevedendo aumenti della indennità mensili fisse nella misura del 50%, fermi restando gli importi massimi stabiliti dai criteri previsti dall'art. 7 dell'allegato 1 del Contratto di comparto del 4 luglio 2002. La Giunta provinciale aveva *“ritenuto necessario e congruo”* l'incremento, anche sulla base *“...del riscontro che la responsabilità negli ultimi anni è aumentata notevolmente...”*, motivazione che suscita notevoli perplessità, alla luce dell'esigenza, di una progressiva riduzione dei costi delle strutture politiche ed amministrative. La vigilanza sulla corretta applicazione dei nuovi parametri è stata affidata dal 1° gennaio 2010 alla Ripartizione finanze dell'Amministrazione.

L'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva¹⁸¹ (organo dell'Amministrazione provinciale che si avvale del personale, dell'attrezzatura e delle risorse assegnate dalla Giunta provinciale, che nomina anche il Presidente) ha concluso nel 2010 un unico contratto riguardante i dipendenti pubblici in servizio (contratto collettivo del 10 agosto 2010 per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano - corsi di recupero).

A fine anno risultavano in corso le seguenti contrattazioni: contratto collettivo di intercomparto per il periodo 2009 - 2012; contratto di comparto per il personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e degli Istituti musicali; contratto di comparto per il personale non medico del servizio sanitario nonché la contrattazione concernente il contratto intercompartimentale (comparti dell'Amministrazione provinciale, del personale dei comuni, delle case di riposo, delle comunità comprensoriali, del servizio sanitario provinciale, dell'Istituto per l'edilizia sociale e delle Aziende di soggiorno) per il periodo 2009-2012 (parte economica).

Il contratto intercompartimentale in vigore (parte giuridica 2005-2008 e parte economica 2007-2008) ha riconosciuto, fra l'altro, aumenti degli stipendi e delle indennità integrative speciali (che

¹⁷⁹ Nota del 12 febbraio 2009.

¹⁸⁰ Vedasi l'allegato 1 al contratto di comparto del 4 luglio 2002.

¹⁸¹ L'Agenzia per la contrattazione collettiva della Provincia autonoma di Bolzano opera in rappresentanza della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti (nella contrattazione intercompartimentale e compartimentale), attenendosi alle direttive impartite dalla Giunta provinciale (cui spetta l'autorizzazione alla definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi da parte della delegazione contrattuale, previa verifica della copertura finanziaria annuale e pluriennale).

variano, in rapporto alla qualifica e all'anno di riferimento, da un minimo del 2,3% a un massimo del 3,5%) in misura superiore ai tassi di inflazione programmati a livello nazionale¹⁸².

Va segnalato che con l'art. 13 della legge provinciale 16 dicembre 2010, n. 15 è stato disposto il blocco nel quadriennio 2010-2013 della contrattazione per l'adeguamento degli stipendi all'inflazione e per l'aumento dei trattamenti accessori, fatta salva apposita indennità di vacanza contrattuale e per eventuali forme previdenziali e assicurative.

Risulta sempre da recepire il nuovo modello contrattuale, comune al settore pubblico e privato, col quale il Governo e le parti sindacali hanno previsto, nell'ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica, di sostituire al tasso di inflazione programmata un nuovo Indice dei prezzi al consumo armonizzato fra tutti i paesi europei (IPCA), calcolato per l'Italia dall'Istat e depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importanti. Sono previste verifiche sugli eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale e sulle modalità di recupero (Accordo quadro interconfederale di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 attuato con l'accordo interconfederale del 15 aprile 2009).

Con riferimento alla certificazione della compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si ribadisce la necessità di approvazione di apposite norme di attuazione per l'adeguamento al sistema di verifica nazionale. In mancanza di dette norme viene a mancare la valutazione di un Organo esterno (neutrale e indipendente) che si esprima sulla corretta quantificazione degli oneri e sulla compatibilità economico-finanziaria dei contratti con la programmazione nazionale¹⁸³.

Va sottolineata l'importanza, ai fini del controllo e del monitoraggio della finanza pubblica, dell'insieme delle rilevazioni da effettuarsi dalla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del titolo V

¹⁸² Deve essere ribadito che, ove si tenga conto del tasso di inflazione programmato a livello nazionale (1,7% nel 2008 e i valori di poco inferiori per gli anni successivi) - cfr. DPEF 2009/2013 - si registra una dinamica retributiva provinciale che non si concilia con l'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, con il quale le parti sociali si erano impegnate a perseguire nel Paese politiche contrattuali e salariali coerenti con i tassi di inflazione programmati.

La normativa provinciale prevede (art. 5 lett. b della legge provinciale n. 16/1995) che, in sede di determinazione del trattamento economico, costituisce punto di riferimento la salvaguardia del *"...potere di acquisto delle retribuzioni, rispettivamente, la comparazione dell'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel periodo contrattuale precedente, tenendo conto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dello Stato"*. In data 12 dicembre 1996 risulta sottoscritto un apposito accordo a livello locale che considera l'inflazione locale, l'incremento del prodotto interno lordo locale, del mercato del lavoro e l'andamento della produttività dell'Ente.

¹⁸³ Va auspicata pertanto, come ribadito dalla Corte dei conti (Sezioni riunite in sede di controllo, III Collegio - costo del lavoro - decisione n. 7/2007), una evoluzione dell'ordinamento che preveda la verifica della compatibilità economico-finanziaria della dinamica retributiva di tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, compreso quello in servizio presso le regioni e le Province ad Autonomia speciale, da affidarsi ad un organo terzo ed esterno con un giudizio di coerenza con la programmazione finanziaria dell'Ente e con gli equilibri di finanza pubblica complessiva.

Inoltre, si osserva che l'art. 67, commi 8 e ss. della legge n. 133/2008 ha previsto l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di trasmettere alla Corte dei conti, tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni riguardo alla contrattazione integrativa. Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti (delibere n. 43/Contr/2008 e 41/Contr/q.comp/2009) hanno chiarito che le disposizioni sono volte a conferire coerenza e compatibilità economico-finanziaria all'insieme delle procedure negoziate concernenti l'organizzazione del lavoro ed il trattamento economico dei pubblici dipendenti, ad accertare il rispetto dei limiti finanziari, la concreta applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e alla selettività. E' emerso al riguardo (nota della RGS - Bolzano del 27.02.2009 e del 18.05.2010) che gli enti della provincia avrebbero espresso l'avviso che un tale monitoraggio non sia oggetto di rilevazione nei loro confronti, stante la disciplina provinciale in materia di contrattazione collettiva, differenziata rispetto al restante territorio nazionale. Un tale orientamento - che priva la Corte dei conti di un importante elemento di valutazione - risulta al vaglio anche del Ministero dell'economia e delle finanze a cui la Ragioneria territoriale dello Stato di Bolzano ha sottoposto la questione. Va osservato che nella recente sentenza n. 59/2010 la Corte costituzionale ha affermato con riguardo agli obblighi in parola: *"...la legittimità costituzionale delle disposizioni statali che impongono alle pubbliche amministrazioni obblighi di trasmissione di dati...riconducendole ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta finanza pubblica allargata."*

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹⁸⁴ (sistema informativo SICO - sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche) che consente un controllo del costo del lavoro pubblico durante l'intero ciclo di formazione (programmazione, monitoraggio e rendicontazione). Per quanto concerne l'obbligo di trasmissione dei dati riferiti alle rilevazioni del conto annuale (complessivamente n. 15 tabelle)¹⁸⁵, al monitoraggio (indagine congiunturale trimestrale) e alla relazione allegata al conto annuale (consuntivo di attività)¹⁸⁶, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bolzano ha comunicato l'opportunità di addivenire ad uno specifico protocollo di intesa con la Provincia e le altre amministrazioni interessate¹⁸⁷. Si pone pertanto la necessità di superare le difficoltà riscontrate, anche alla luce delle sanzioni previste per gli enti, che richiasti di dati e notizie, non li forniscano, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti¹⁸⁸.

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ex art. 13 del decreto legislativo n. 150/2009, con delibera n. 06/2010 del 25 febbraio 2010, ha chiesto a tutte le amministrazioni di far conoscere l'avvenuta istituzione sui propri siti istituzionali di apposita sezione "*Trasparenza, valutazione e merito*"; le tipologie di informazioni che sono o saranno pubblicate e, in ogni caso, di comunicare l'avvenuta pubblicazione dei dati riguardanti l'art. 11 del citato decreto, istituendo altresì apposita reportistica. La Provincia autonoma di Bolzano non ha fornito alla Corte alcuna risposta in merito a tale adempimento.

Peraltro, con la deliberazione n. 1306 del 26 luglio 2010 l'esecutivo ha disposto, allo scopo di garantire maggior trasparenza e pubblicità, la pubblicazione sul sito web della Provincia relativamente alle singole strutture dirigenziali, delle relative posizioni dirigenziali e della collegata retribuzione accessoria (indennità di funzione e di risultato).

Tale operato non pare ancora sufficiente, alla luce del generale orientamento legislativo teso all'accessibilità totale delle informazioni¹⁸⁹. Come noto, le norme in materia di trasparenza di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 150/2009, di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione, costituiscono livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

In termini generali, per quanto riguarda le rilevanti innovazioni in tema di riforma del lavoro pubblico di cui alla legge n. 15/2009 e al decreto legislativo n. 150/2009, la competente ripartizione provinciale ha fatto presente che le disposizioni suddette non sono direttamente applicabili, richiamandosi alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1994, alle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e alle disposizioni di

¹⁸⁴ A fronte dei dubbi espressi dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano con nota del 26 febbraio 2007 (prot. 15048) circa l'applicabilità *sic et simpliciter* alla Provincia stessa delle suddette disposizioni, si richiama il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993 secondo la quale gli obblighi in questione trovano il loro fondamento "...nell'interesse nazionale al riequilibrio della finanza pubblica ed alla migliore efficienza e qualità delle prestazioni rese dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini...", interesse che è espressione della sovranità della Repubblica in tutte le sue componenti.

¹⁸⁵ Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 del 3 maggio 2011 (Il Conto Annuale 2010 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo n.165/2001). I dati relativi al Conto Annuale 2009 (rilevati nel periodo aprile/maggio 2010), risultano certificati a sistema il 2 luglio 2010.

¹⁸⁶ Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 22 marzo 2011 (Monitoraggio 2011 e Relazione allegata al conto annuale 2010 da inviare entro il termine del 31luglio 2011).

¹⁸⁷ Nota della Ragioneria del 18 maggio 2010.

¹⁸⁸ Articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica).

¹⁸⁹ Vedasi la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n.01/2010 del 14 gennaio 2010 che richiama l'art. 21, comma 1 della legge n. 69/2009 e l'art. 11 del decreto legislativo n. 150/2009 ai cui principi anche la Provincia deve adeguare la propria legislazione. Le citate norme hanno introdotto l'obbligo di pubblicare altresì i *curricula vitae*, i dati relativi alle retribuzioni, i tassi di assenza e di presenza, al fine di garantire una accessibilità totale delle informazioni.

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*“Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare il proprio ordinamento del personale, se già non l'hanno fatto, alle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, desumibili, tra l'altro, dalla legge 4 marzo 2009, n. 15”*). Inoltre, ha precisato che *“... l'ordinamento del personale della Provincia è ispirato da ormai oltre un decennio ai principi fondamentali desumibili dalla citata legge statale n. 15/2009, avendo previsto non solamente per il personale dirigenziale, ma per tutto il personale provinciale, la valutazione sulla base di obiettivi preventivamente concordati...”*¹⁹⁰.

4.3. *Le società e gli altri organismi partecipati*¹⁹¹.

La normativa in materia di servizi pubblici locali (legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12) è stata modificata dall'art. 13 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1 con il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere *“direttamente”* partecipazioni, anche di minoranza, in società che non producano beni o servizi di interesse generale. Da segnalare durante l'anno l'adozione da parte della Giunta (deliberazioni n. 134/2010 e n. 6024/2011) di regole minime di comportamento al fine di conferire maggiore uniformità e chiarezza ai rapporti tra l'ente pubblico e le partecipate¹⁹² con contestuale approvazione di uno schema di accordo sindacale riguardo alle posizioni dirigenziali apicali delle società e con la previsione di trasmettere alla Ripartizione finanze i bilanci infrannuali e gli ordini del giorno, anteriormente alle sedute degli organi direttivi.

Risulta altresì fissato un tetto massimo agli emolumenti dei dirigenti preposti alle società, assumendo a parametro base il trattamento economico complessivo di un direttore di dipartimento dell'Amministrazione provinciale (110 mila euro), di cui almeno il 20% ancorato agli obiettivi¹⁹³.

Le partecipazioni al 31 dicembre 2010 erano le seguenti:

¹⁹⁰ Nota prot. 148978 del 14 marzo 2011.

¹⁹¹ Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art. 21-bis della legge provinciale n. 2/1987, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1 nel caso di acquisto e sottoscrizione di ulteriori azioni o quote di cui l'Ente già detenga una partecipazione, si prescinde dall'autorizzazione legislativa essendo la relativa competenza passata alla Giunta; l'Assessore competente è, peraltro, tenuto ad informare il Consiglio delle operazioni compiute entro 30 giorni (art. 21-bis, comma 4, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2).

¹⁹² La deliberazione fa seguito anche agli esiti dell'indagine gestionale svolta dalla Sezione di controllo di Bolzano della Corte dei conti, sulla gestione delle partecipazioni finanziarie della Provincia autonoma di Bolzano nel biennio 2006/2007, pubblicati sul sito web dell'istituto.

¹⁹³ E' previsto un ulteriore aumento fino al 25% in considerazione del valore della produzione indicato nel conto economico.

Società partecipate al 31 dicembre 2010

(euro) Tabella n. 42

Denominazione società partecipate	% quota partecipazione	Capitale sociale o fondo di dotazione	Amministratori in carica al 31/12	Amministratori nominati dalla Provincia	Sindaci effettivi + supplenti	Sindaci nominati dalla Provincia	Anno 2008 (utile/perdita in euro)	Anno 2009 (utile/perdita in euro)	Anno 2010 (utile/perdita in euro)
ABD-Airport BZ Dolomiti SPA	100,00%	2.420.000,00	5	5	7	5	- 1.875.840,00	- 2.364.692,00	- 1.298.403,00
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SPA	6,664%	25.498.814,00	7	0	7	0	- 5.834.713,00	- 4.948.194,00	*
Agenzia Casa Clima S.r.l.	100,00%	100.000,00	3	3	0	0	34.877,00	- 43.453,00	120.918,00
Areale Bolzano Abz S.p.A.	50,00%	2.000.000,00	4	3	4	1	- 33.240,00	- 140.309,00	- 269.625,00
Autostrada Brennero SPA	7,6265%	55.472.175,00	14	1	7	0	63.872.412,00	52.125.056,00	64.284.653,00
BrennerCom SPA	42,354%	23.736.000,00	5	3	5	1	2.335.284,00	2.425.147,00	1.967.203,00
Business Location Alto Adige SpA	100,00%	1.000.000,00	3	3	5	5	soc. costituita nel 2009	- 16.919,00	84.082,00
Central Parking SPA	33,00%	1.500.000,00	5	2	5	1	138.984,00	183.526,00	207.704,00
Consorzio osservatorio ambientale per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il progetto pilota per la galleria di base del Brennero	50,00%	400.000,00	1	2 membri dell'assemblea consortile	0	0	1.749,22	6.387,40	4.293,37
ECO Center SPA	9,99989%	4.648.551,65	5	1	5	1	468.265,00	- 436.324,00	- 269.475,00
Fiera di BZ S.p.A.	63,468%	24.050.000,00	5	3	4	2	13.195,00	- 59.489,00	322.348,00
I.I.T. (ex I.E.A.) Istituto per innovazione tecnologiche BZ Scarl	20,00%	500.000,00	4	1	5	1	- 56.728,00	- 30.615,00	- 32.461,00
Informatica Alto Adige Spa	64,8648%	5.000.000,00	6	4	5	3	852.909,70	352.177,00	464.390,09
Interbrennero SPA – Interporto servizi doganali e Intermodali del Brennero	16,7297%	8.723.757,00	7	1	5	1	49.938,00	10.638,00	- 1.105.092,00
Mediocredito Trentino Alto Adige SPA	17,488601%	58.484.608,00	14	3	8	3	8.412.298,00	6.046.058,00	6.259.130,00
Mercato Generale all'ingrosso di Bolzano SRL consorzio per la realizzazione e la gestione	10,00%	26.000,00	6	1	2	0	8.484,00	7.897,00	585,00
Hospital Parking Spa	100,00%	3.260.000,00	3	3	5	5	soc. acquistata nel 2010	soc. acquistata nel 2010	596.999,36
SEL – Società elettrica altoatesina SPA	93,88%	305.500.000,00	5	4	5	5	9.872.974,00	9.719.554,00	*
SMG – Alto Adige Marketing SepA	50,00%	330.000,00	6	3	5	2	21.922,00	- 19.144,00	19.318,00
STA – Strutture Trasporto Alto Adige SPA	100,00%	11.250.000,00	3	3	5	5	- 3.971.137,00	- 1.312.856,00	*

STR – Brennero Trasporto Rotaia SPA	3,00%	51.640.000,00	7	1	5	0	- 3.914.509,00	234.919,00	- 11.033,00
Terme Merano SPA	99,875%	33.672.418,50	5	5	5	5	- 7.883.804,00	-9.294.332,00	26.764,00
Hotel Terme Merano Srl	99,875%	5.481.556,50	5	5	5	5	soc. costituita nel 2010	soc. costituita nel 2010	- 16.393,00
TFB – Tunnel ferroviario del Brennero Finanziaria di partecipazione SPA	6,22%	125.790.910,00	7	1	5	0	203.784,00	747,00	37.715,00
Tis-Techno Innovation Alto Adige Scpa	60,28%	1.005.000,00	6	4	5	2	- 1.405,00	- 70.614,00	- 319.318,00
Ente autonomo magazzino generali	20,00%	206.560,00	3	1	1	0	6.785,00	1.171,00	- 282.777,00
Fin BTB	0,000264%	56.832.921,60	3	0	5	0	4.419.494	4.906.372,00	Società ceduta in data 16.03.2011
Sadobre S.pA	0,000%	0,00					-1.759.773,00	-206.522,00	Società ceduta in data 14.06.2010
MC2 fondo di investimento	13,157%	25.000.000,00					- 600.0085,00	- 36.847,00	- 1.074.013,00
Totale		799.856.853,75	147	66	125	53	61.141.893,92	57.010.942,40	

Fonte: Ripartizione finanze della Provincia autonoma di Bolzano – questionario del 12 maggio 2011 - * Dati non pervenuti all' 8 giugno 2011

Patrimonio netto, indebitamento ed unità di personale delle società partecipate

Tabella n. 43

	Patrimonio netto		Indebitamento (lettera D dello stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 del codice civile.		Unità personale dipendente al 31.12		Fidejussioni e altre forme di garanzia della Provincia verso l'organismo (capitale residuo a fine esercizio)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Società partecipate al 31.12.2010								
ABD-Airport BZ Dolomiti SPA	2.864.478,00	1.566.080,00	4.061.592,00	10.461.368,00	29	29		
Aeroporto Villafranca SPA	35.789.163,00	*	77.351.295,00	*	170	164		
Agenzia Casa Clima S.r.l.	79.736,00	200.652,00	1.222.982,00	1.669.170,00	21	28		
Areale Bolzano Abz SPA	1.823.502,00	1.553.878,00	32.811,00	47.934,00	0	0		
Autostrada Brennero SPA	429.255.217,00	472.056.871,00	88.912.671,00	127.919.773,00	991	979		
Business Location Alto Adige SPA	983.081,00	1.067.162,00	3.018.485,00	3.287.543,00	24	24		
BrennerCom SPA	26.757.577,00	28.724.777,00	16.054.344,00	11.979.914,00	95	97		
Central Parking SPA	1.918.336,00	1.946.039,00	53.550,00	96.566,00	4	4		
Consorzio osservatorio ambientale	20.000,00	400.000,00	576.446,00	429.770,00	0	0		
ECO Center SPA	10.503.984,00	10.234.508,00	8.784.060,00	12.406.662,00	127	136		
Ente autonomo magazzino generali	3.831.011,00	3.548.234,00	160.777,00	187.915,00	5	5		

Fiera di Bolzano SPA.	35.221.085,00	35.543.431,00	2.570.495,00	2.351.429,00	28	28		
I.I.T. (ex I.E.A.) SCARL	357.226,00	324.766,00	151.512,00	183.104,00	2	3		
Informatica Alto Adige SPA	7.027.094,00	7.491.484,54	1.912.566,00	2.632.502,27	72	76		
Interbrennero SPA –	38.667.119,00	37.562.023,00	6.468.558,00	5.267.739,00	37	38		
Mediocredito TN - AA SPA	189.888.131,00	193.081.188,00	*	1.282.355.910,00	86	87	14.327.534,07	11.985.203,40
Mercato Generale all'ingrosso di Bolzano SRL	99.100,00	99.685,00	204.536,00	180.592,00	3	3		
SADOBRE SPA società cessata in data 14.06.2010	4.432.269,00	-	342.705,00	-	-	-		
SEL SPA	324.193.083,00	*	141.226.275,00	*	77	78	-	120.965.329,7
SMG Alto Adige Marketing SCpA	352.453,00	371.770,00	2.884.682,00	2.847.254,00	45	49		
STA SPA	12.296.477,00	*	58.997.377,00	*	12	12	22.183.986,36	21.768.160,00
STR – Brennero Trasporto Rotaia SPA	52.206.784,00	52.195.750,00	586.839,00	109.170,00	1	0		
Terme Merano SPA	39.153.975,00	28.404.855,00	73.944.856,00	47.375.394,00	94	98		
TFB SPA	106.242.586,00	126.280.301,00	34.662,00	52.330,00	0	0		
Tis-Techno Innovation Alto Adige Scpa	808.057,00	488.740,00	3.126.725,00	3.447.925,00	55	60		
Hospital Parking SpA	-	3.900.935,00	-	11.408.163,00	0	0		10.699.216,00 deliberato 2010 non ancora rilasciata
Hotel Terme di Merano Srl		5.465.165,00	-	26.698.973,00	68	71		
Fin BTB società cessata in data 16.03.2011	76.426.870,00	-	17.342.979,00	-	-	-		
Totale					2.046	2.069	36.511.520,43	165.417.909,10

Fonte: Ripartizione finanze della Provincia autonoma di Bolzano – questionario del 12 maggio 2011 - * Dati non pervenuti all' 8 giugno 2011

Pagamenti a favore degli organismi partecipati

(euro) Tabella n. 44

	Per copertura di disavanzi o perdite		Per acquisizione di capitale		Per aumento di capitale non per perdite		Altro	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
ABD SPA	45.288,08				4.985.621,92			
Aeroporto Villafranca SPA					451.205,50	737.216,05		
SEL SPA						17.900.089,00		
STA SPA	521.534,00	200.000,00						
Terme Merano SPA	3.200.000,00							
TFB SPA					1.531.710,00	1.276.730,00		
Tis- Scpa					244.071,73			
Hospital Parking SPA				4.335.800,00				1.000.000,00
Consorzio osservatorio ambientale						190.000,00		
Totale	3.766.822,08	200.000,00		4.335.800,00	7.212.609,15	20.104.035,05		1.000.000,00

Fonte: Ripartizione finanze della Provincia autonoma di Bolzano – questionario del 12 maggio 2011

L'ufficio preposto non risulta aver notificato i suddetti aumenti di capitale sociale alle Autorità comunitarie nell'ambito delle prescrizioni inerenti agli aiuti concessi dagli Stati in materia di concorrenza (artt. 86 e ss. del Trattato UE). L'Amministrazione aveva puntualizzato in precedenza¹⁹⁴ che era interesse della stessa porre in essere ogni adempimento che garantisca la correttezza del proprio operato ed il rispetto delle norme in materia di concorrenza.

Relativamente alla partecipata SEL Spa, operante nel settore energetico, si ricorda che l'art. 6 della legge provinciale 13 novembre 2009, n. 9 aveva autorizzato la partecipazione ad un aumento del capitale da parte dell'Ente provinciale per una spesa massima complessiva pluriennale di 220 milioni a carico degli esercizi finanziari 2009-2018 (22 milioni all'anno), al fine di finanziare l'acquisto di impianti di produzione e di distribuzione di energia.

Per quanto concerne le iniziative intraprese dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge provinciale n. 12/2007, nei confronti delle società partecipate, al fine di ridurre il numero dei componenti degli organi societari, la Ripartizione finanze aveva comunicato nel corso dell'attività istruttoria sul rendiconto 2009, di aver provveduto ad individuare le società soggette alla riduzione del numero dei membri di consigli di amministrazione (in n. di 10). Le controllate avevano, conseguentemente, adeguato i propri statuti. Gli organi societari sono stati, o verranno, pertanto, ridotti in occasione delle relative scadenze.

L'obbligo di legge di predisporre un programma di dismissioni, mantenimento o cessione strategica delle quote societarie detenute dall'Ente, ad adeguamento anche a quanto previsto in sede nazionale¹⁹⁵, è stato adempiuto con la deliberazione n. 2171 del 30 dicembre 2010. Il termine per la cessione a terzi delle partecipazioni non più consentite era stato prorogato, in ambito provinciale, al 31

¹⁹⁴ Osservazioni del 21 maggio 2009 prot. 294868

¹⁹⁵ Non recepito invece in ambito provinciale il principio previsto dall'art. 1, comma 734 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) interpretato dall'art. 32-bis della legge n. 69/2009, ossia che "... non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società totale o parziale capitale pubblico, chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali".

dicembre 2010, dall'art. 11 della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7¹⁹⁶. Nel citato provvedimento¹⁹⁷ si evidenzia l'avvenuta effettuazione nel 2010 di una gara per la cessione della partecipazione nella società BrennerCom S.p.A. (andata deserta e nuovamente in corso di dismissione durante il corrente anno); l'avvenuta cessione nel giugno del 2010 dell'intera partecipazione nella Società Sadobre S.p.A. (con completo recupero del capitale investito); l'avvenuto scorporo, tramite scissione, del ramo alberghiero (Hotel Terme Merano S.r.l., di cui è in corso la procedura di dismissione) in quanto attività commerciale, con contestuale trasformazione della società Terme Merano S.p.A. in società *in house*, per la gestione dell'impianto termale e dell'annesso parcheggio pubblico¹⁹⁸.

Il programma di dismissione prevede, fra l'altro, l'ulteriore cessione delle partecipazioni in Mercato Generale all'ingrosso S.r.l., in Interbrennero S.p.a. e in FinBtb (quest'ultima già ceduta il 16 marzo 2011). Per quanto concerne la partecipazione in Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. (17,489% analogamente alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol) l'esecutivo ha deciso, invece, di non procedere ad alcuna dismissione, pur perseguendo la società finalità di tipo imprenditoriale, in considerazione dell'alta redditività e del servizio di interesse generale prestato “..volto alla comunità locale al fine di garantire la crescita economica, soprattutto in periodi di congiuntura economica, e ad incrementare la competitività del sistema produttivo locale”¹⁹⁹.

Con deliberazione n. 1081 del 28 giugno 2010 è stato approvato il nuovo statuto societario della società (*in house*) “Hospital Parking SpA”²⁰⁰ e con deliberazione n. 1573 del 27 settembre 2010 quello delle Terme di Merano SpA. Relativamente a quest'ultima società, la deliberazione n. 2161/2010, ha autorizzato l'Assessore competente alla sottoscrizione del contratto di servizio, a prescindere dall'acquisizione del parere (preventivo) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsto dall'art.23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133²⁰¹.

¹⁹⁶ Termine che l'amministrazione considera ordinatorio e non perentorio, anche alla luce del parere n.48/2008 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti. Pertanto entro tale data l'amministrazione deve avviare il programma delle dismissioni ma non necessariamente aver svolto le procedure di cessione (cfr. le premesse della citata delibera giuntale).

¹⁹⁷ Le valutazioni risultano effettuate in base ai seguenti criteri: a) carattere dell'attività societaria in rapporto alle finalità istituzionali; b) qualificazione dei beni o servizi prodotti di interesse generale; c) redditività della società; d) valutazioni strategiche in ordine a possibili razionalizzazioni di settore.

¹⁹⁸ Il nuovo statuto della società e la trasformazione è stato approvato con deliberazione n. 1573 del 27 settembre 2010.

¹⁹⁹ Si consideri, peraltro, che la comunicazione della Commissione europea 2001/C/17/04, riguardo a diversi Stati membri che considerano i servizi creditizi quali servizi di interesse economico generale, riferendosi alla relazione al Consiglio dei Ministri del 1998, evidenzia la riserva alla Commissione di una valutazione individuale di compatibilità con l'art. 86, paragrafo 2, del Trattato CE, riguardo ai singoli regimi e compiti.

²⁰⁰ L'attività, che persegue interessi collettivi, si legge nello statuto con norma che suscita perplessità in quanto società di capitali, “..è orientata all'efficienza e non al lucro” (art.5.6 dello statuto).

²⁰¹ Per quanto concerne l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – in applicazione della disciplina comunitaria e ai fini di tutela della concorrenza – l'art. 23-*bis* del decreto legge n.112/2008 (conv. in l. 133/2008) sostituito dall'art. 15, comma 1 lett. b), decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, conv. in legge n. 166/2009, prevedeva l'obbligo in via ordinaria del ricorso a società individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, o a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga con procedure competitive ad evidenza pubblica. In deroga per situazioni eccezionali, che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “*in house*”, in ogni caso nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, in materia di controllo analogo, previa adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e con contestuale trasmissione di una relazione, contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'espressione di un parere preventivo.

Tale articolo prevedeva che nel caso di affidamento in deroga alle procedure competitive ad evidenza pubblica – in applicazione della normativa comunitaria e della competenza statale in materia di concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – si dovesse trasmettere all’Autorità una relazione, contenente apposita analisi di mercato, finalizzata all’espressione di un parere sui profili di competenza.

Perplessità suscita, pertanto, l’orientamento dell’Avvocatura della Provincia²⁰², secondo il quale detto obbligo non avrebbe riguardato direttamente la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti locali ricompresi nell’ambito di applicazione della legge provinciale n. 12/2007, alla luce delle competenze statutarie (assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali) e del fatto che la Provincia non si configura quale ente pubblico locale²⁰³.

Si evidenzia al riguardo che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato “..pur riconoscendo il fondamentale principio costituzionale di autonomia dei poteri locali, ritiene evidente come questo non possa essere assunto – neppure da parte di Regioni e Province a statuto speciale – quale fondamento e giustificazione per scelte normative ed amministrative che possono essere in contrasto con i principi di tutela della concorrenza”²⁰⁴.

A favore degli organismi partecipati la Provincia ha comunicato pagamenti per contratti di servizi per euro 9.311.394,37 (nel 2009: 9.104.480,80); trasferimenti in conto esercizio per euro 18.026.714,87 (nel 2009: 17.963.883,71); trasferimenti in conto capitale per euro 16.258.924,45 (nel 2009: 34.749.890,47) e concessioni di crediti per euro 14.500.000,00 (nel 2009: 2.000.000,00)²⁰⁵.

²⁰² Parere dell’Avvocatura della Provincia prot. n. 242601 del 20 aprile 2010 al Direttore generale.

²⁰³ Si precisa che, per effetto dell’esito del referendum popolare riguardante “*Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, tenutosi in data 12-13 giugno 2011, l’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008 è stato abrogato.

²⁰⁴ Segnalazione AS731/2010 di cui alla precedente nota, con la quale l’Autorità chiedeva di conoscere le iniziative adottate dalla Provincia in relazione alle problematiche concernenti affidamenti diretti a favore della Sad Trasporto Locale SpA. I relativi chiarimenti sono stati inoltrati dall’Assessore competente con nota prot. 434047 del 21 luglio 2010.

²⁰⁵ Questionario della Ripartizione finanze del 12 maggio 2011.

Per quanto concerne gli enti diversi - non rientranti tra quelli previsti dall'art. 63 della legge provinciale n. 1/2002 cd. enti pubblici funzionali della Provincia - al 31 dicembre 2010 la Provincia autonoma di Bolzano deteneva le seguenti partecipazioni:

Partecipazioni in enti diversi

(euro) Tabella n. 45

Enti	% quota partecipazione	Quota capitale sociale/fondo dotazione detenuto al 31.12.2010/ valore nominale	N. Amministratori	N. amministratori nominati dalla Provincia	N. sindaci	N. sindaci nominati dalla Provincia	Risultato di esercizio 2008	Risultato di esercizio 2009	Risultato di Esercizio 2010
Museion	76,87%	55.000,00	9	5	3	1	- 457.722,59	732.532,00	306.649,10
Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn	33,33%	1.032.913,80	10	3	3	1	-22.649,00	- 15.024,00	24.512,19
Fondazione Teatro comunale di Bolzano e Auditorium	50,00%	55.000,00	14	5	3	1	30.941,00	42.613,00.	8.965,00
Fondazione Teatro Stabile di Bolzano	40,00%	243.768,00	5	2	3	1	3.885,06	5.649,00	1.127,69
Fondazione Vital	100,00%	60.000,00	5	5	1	1	58.259,00	39.133,00	8.961,00
Fondazione ricerca ed innovazione	100,00%	55.000,00	5	5	3	3	costituita nel 2009	33,00	1.080.963,00
Fondazione Dolomiti Unesco	14,286%	10.000,00	5	1	1	0	costituita nel 2011		524.279,00
Fondazione Libera Università di Bolzano	0%	0	4	4	3	1	-	- 5.739,00	- 4.625,00

Fonte: Ripartizione finanze della Provincia autonoma di Bolzano – questionario del 12 maggio 2011

La Ripartizione finanze ha comunicato di aver provveduto, ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, a trasmettere in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica i previsti dati (società a totale e parziale partecipazione pubblica, con indicazione della durata dell'impegno, dell'onere complessivo a carico del bilancio, del numero e del trattamento economico dei rappresentanti). E' proseguita anche la pubblicazione semestrale sul sito web della Provincia (come previsto dalla legge provinciale) dei compensi e degli incarichi di membro di Consiglio di Amministrazione, di Amministratore o Direttore generale conferiti dalla Provincia o da uno o più comuni dell'Alto Adige, in società direttamente ed indirettamente partecipate e controllate, in enti ed istituti. In virtù della regolarità delle pubblicazioni (complessivamente numero 228) entro le scadenze

previste, non si è resa necessaria l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi delle norme provinciali in vigore²⁰⁶.

4.4. *Enti, aziende speciali ed altri organismi dipendenti.*

In allegato al rendiconto generale è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti, aziende speciali ed altri organismi dipendenti, ai quali, ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, l'ente provinciale impartisce istruzioni. Tali enti sono tenuti ad osservare in materia di bilancio e contabilità, in quanto applicabili, le norme della legge generale di contabilità della Provincia²⁰⁷.

Nell'ambito degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2010²⁰⁸, provvedere alle funzioni di coordinamento finanziario con riferimento anche agli enti ed organismi strumentali, nonché agli altri enti finanziati in via ordinaria²⁰⁹.

Durante l'esercizio 2010, con la deliberazione n. 1947 del 29 novembre 2010, rettificata dalle successive deliberazioni n. 139 del 7 febbraio 2011 e n. 787 del 16 maggio 2011, l'esecutivo ha approvato i nuovi criteri per la determinazione dell'indennità spettante ai componenti esterni all'Amministrazione provinciale nei consigli di amministrazione e nei collegi dei revisori degli enti in argomento²¹⁰.

È emerso dall'attività istruttoria che alcuni enti funzionali (Istituto pedagogico provinciale per il gruppo linguistico italiano; Istituto pedagogico provinciale per il gruppo linguistico tedesco; Istituto pedagogico provinciale per il gruppo linguistico ladino; Ente musei provinciali altoatesini; Museo della cultura e storia provinciale; Biblioteca provinciale in lingua italiana; Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana) non compaiono nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (comunicato dell'Istat del 24 luglio 2010)²¹¹.

²⁰⁶ Anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 159/2008, con riguardo a diversi commi dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), resta fermo quanto previsto dal comma 735 della legge, ossia l'attribuzione al Prefetto della titolarità dell'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000,00 euro in caso di violazione degli obblighi in questione.

²⁰⁷ Ai sensi dell'art. 1-bis (misure di contenimento della spesa pubblica) della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 la Giunta provinciale impartisce anche agli enti da essa dipendenti e a quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa, istruzioni atte a produrre riduzioni, anche strutturali, delle spese con particolare riguardo alle spese correnti di funzionamento, a quelle per incarichi esterni per studi, consulenze e ricerche, per acquisto e gestione di automezzi, nonché, per missioni di servizio. Sulla relativa osservanza vigila un'apposita commissione, presieduta dal Direttore generale della Provincia e il rispetto delle istruzioni deve essere evidenziato da parte degli organi di controllo contabile nei processi verbali delle sedute dei relativi organi collegiali.

²⁰⁸ Cfr. art. 79, terzo comma, dello Statuto di autonomia della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol come modificato dal comma 107 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ha puntualizzato il comma 137 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che resta ferma la facoltà della Provincia di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali, nonché, degli enti ad ordinamento provinciale.

²⁰⁹ Non risulta pervenuto alcun riscontro alla nota della Corte del 7 aprile 2011 volta ad ottenere dall'Amministrazione provinciale l'elenco degli enti finanziati in via ordinaria e prevalente.

²¹⁰ Quale criterio risulta adottato il volume del bilancio di previsione per gli enti in regime di contabilità finanziaria e l'ammontare dell'attivo/passivo di bilancio per gli enti in regime di contabilità economica patrimoniale. Fatto salvo il trattamento economico di missione dei dipendenti provinciali, nessuna indennità spetta ai Presidenti o componenti che siano membri del Consiglio o della Giunta provinciale. Le indennità fisse mensili per i Presidenti variano tra 1.270,00 e 4.200,00 euro; quelle dei Consiglieri tra 150,00 e 600,00 euro; quelle dei Revisori tra 2.000,00 e 10.000,00 euro. L'indennità di seduta è pari a 150,00 euro.

²¹¹ Alla richiesta della Corte dei conti del 12 ottobre 2010 di conoscere le motivazioni di tale esclusione, alla luce dei requisiti del regolamento UE n. 2223/1996 (Sec 95 – sistema europeo dei conti), l'Istituto nazionale di statistica non ha a tutt'oggi fornito riscontro.

Di seguito l'elenco degli enti individuati dalla Giunta ai sensi dell'art. 63, primo comma, della legge provinciale n. 1/2002:

1) ISTITUTO LADINO DI CULTURA (legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27).

Ha lo scopo della conservazione, della tutela e della cura della lingua, della cultura e delle caratteristiche ladine.

Suoi principali compiti sono lo studio a livello scientifico della lingua, della storia e della cultura dei ladini delle Dolomiti, in collaborazione con istituti tecnici ed universitari nazionali ed esteri e in cooperazione con altre associazioni culturali; la conservazione e la tutela della cultura ladina, il potenziamento di tutte le misure volte alla conservazione della lingua ladina, scritta e parlata nonché dei rapporti fra i ladini delle Dolomiti, della Svizzera e del Friuli.

(migliaia di euro) Tabella n. 46.1

Risultati di competenza				Capacità di spesa (impegni/stanzamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	395,00	403,66	403,66	95,99%	91,61%	92,86%	80,88%	91,00%	92,61%
Stanzamenti	993,02	897,88	795,77						
Impegni	953,17	822,55	738,98						
Pagamenti	803,14	817,08	736,94						
Residui	150,03	5,47	2,04						
Economie	39,85	74,99	56,80						
Risultato di amministrazione	-19,34	-9,86	12,53						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

2) RAS – RADIOTELEVISIONE AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA (legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16).

L'azienda è munita di personalità giuridica con gestione autonoma. Attribuzioni principali sono la realizzazione e gestione di una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 691/73.

(migliaia di euro) Tabella n. 46.2

Risultati di competenza				Capacità di spesa (impegni/stanzamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	4.000,00	5.000,00	4.000,00	96,97%	96,25%	95,46%	43,68%	47,26%	71,72%
Stanzamenti	14.218,14	15.640,93	8.769,76						
Impegni	13.787,94	15.054,30	8.372,02						
Pagamenti	6.210,84	7.392,37	6.289,70						
Residui	7.577,09	7.661,93	2.082,32						
Economie	430,20	586,63	397,74						
Risultato di amministrazione	387,05	871,92	374,29						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

3) ISTITUTO PEDAGOGICO PROVINCIALE PER IL GRUPPO LINGUISTICO TEDESCO (legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13).

È ente di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

(migliaia di euro) Tabella n. 46.3

Risultati di competenza	Capacità di spesa	Velocità di spesa
-------------------------	-------------------	-------------------

				(impegni/stanzamenti)			(pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	2.110,00	1.354,69	1.873,50	88,36%	95,34%	97,82%	54,44%	53,39%	52,71%
Stanzamenti	2.572,59	2.053,15	2.544,70						
Impegni	2.273,07	1.957,53	2.489,33						
Pagamenti	1.400,57	1.096,08	1.341,35						
Residui	872,50	861,45	1.147,98						
Economie	299,52	95,61	55,37						
Risultato di amministrazione	357,46	223,39	114,95						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

4) ISTITUTO PEDAGOGICO PROVINCIALE PER IL GRUPPO LINGUISTICO ITALIANO (legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13).

È ente di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

				(migliaia di euro)			Tabella n. 46.4		
Risultati di competenza				Capacità di spesa (impegni/stanzamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	724,70	724,70	650,0	93,80%	90,17%	93,69%	41,60%	36,96%	46,48%
Stanzamenti	1.023,06	1.020,68	898,56						
Impegni	959,66	920,40	841,90						
Pagamenti	425,58	377,20	417,68						
Residui	534,09	543,20	424,22						
Economie	63,40	100,29	56,66						
Risultato di amministrazione	65,45	107,30	135,81						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

5) ISTITUTO PEDAGOGICO PROVINCIALE PER IL GRUPPO LINGUISTICO LADINO (legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13).

È ente di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

				(migliaia di euro)			Tabella n. 46.5		
Risultati di competenza				Capacità di spesa (impegni/stanzamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	255,00	267,51	208,73	86,00%	69,16%	93,51%	46,78%	49,58%	56,91%
Stanzamenti	361,58	342,17	390,64						
Impegni	310,96	236,65	365,27						
Pagamenti	169,15	169,65	222,30						
Residui	141,81	67,00	142,97						
Economie	50,62	105,52	25,37						
Risultato di amministrazione	43,33	114,90	10,24						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

6) ISTITUTO PER L'EDUCAZIONE MUSICALE IN LINGUA TEDESCA E LADINA (legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25).

Munito di gestione autonoma ha il compito di promuovere la diffusione del canto e della musica, intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, attraverso l'istituzione di appositi corsi di istruzione ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

				(migliaia di euro)			Tabella n. 47.6		
Risultati di competenza				Capacità di spesa (impegni/stanzamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	200,00	200,00	200,00	93,98%	92,45%	98,39%	67,10%	72,33%	75,48%